

**ISTITUTO COMPRENSIVO  
di CASELLE TORINESE**

Via Guibert, 3 – 10072 Caselle Torinese (TO)

Codice Meccanografico: **TOIC89200E**

**☎e Fax: 011/9961339 – 011/9914628**

Codice Fiscale n 92045950018 - e-mail [TOIC89200E@istruzione.it](mailto:TOIC89200E@istruzione.it)

sito: [http:// http://www.iccaselletorinese.edu.it](http://http://www.iccaselletorinese.edu.it)

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE - -CASELLE TORINESE  
Prot. 0006048 del 27/08/2021  
01 (Uscita)

AI DOCENTI  
AL PERSONALE A.T.A  
dell' I.C. di Caselle  
e p.c. al DSGA  
-SITO WEB

**A.S. 2020/2021  
CIRC. INTERNA N. 173**

**Oggetto: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche a.s. 2021-2022 - GREEN PASS**

Con la presente si comunica che, in conformità alle disposizioni di legge in vigore, a partire dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, sussiste l'obbligo per il personale scolastico (docente e non docente) di possesso e di esibizione di certificazione verde COVID-19 - cosiddetto Green Pass (GP), ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata in coerenza con la Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, n. 35309.

Il Decreto-legge 06 agosto 2021 n. 111 "**Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti**", attraverso l'art. 1 comma 6, ha inserito al decreto-legge 22 aprile 2021, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.87, **l'art. 9 ter** (Impiego delle certificazioni verdi COVID 19 in ambito scolastico e universitario) che dispone:  
-1."Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'art.9, comma 2".  
-2."Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato. "  
-3."Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinate sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute".

Considerato che il Decreto-legge 111/2021 sarà operativo, essendo stato pubblicato in G.U., a partire dallo **01.09.2021**, tutto il personale scolastico è tenuto ad attenersi a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata.

L' esibizione del GREEN PASS avverrà all' ingresso del plesso tramite l' applicazione VERIFICA C19 su tablet.

Si fa presente che qualora il personale scolastico dichiarerà di non essere in possesso del GP o, comunque, qualora non sia in grado di esibirlo:

- NON può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola;
- risulta assente ingiustificato con quanto ne consegue, sia sotto il profilo disciplinare che giuridico-economico;
- a decorrere dal quinto giorno, viene disposta la sospensione senza stipendio con riammissione in servizio non appena si sia acquisito il possesso della Certificazione Verde.

**Per ottenere il Green Pass** occorre una o più delle seguenti condizioni:

- aver effettuato la prima dose di vaccino o il vaccino monodose da quindici giorni fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose);
- aver completato il ciclo vaccinale (la certificazione verde ha una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale);
- essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti;
- essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti.

**Per scaricare il proprio Green Pass** consultare il sito <https://www.dgc.gov.it/web/>

Si ricorda che il Green Pass ha una validità temporale legata al tipo di condizione che ne ha permesso l'emissione, pertanto, nel caso di negatività al tampone, la sua validità è di sole **48 ore**.

Si invita tutto il personale scolastico a prestare anche attenzione al fatto che, in caso di vaccinazione, il Green Pass è valido solo dopo **15 giorni** dalla prima dose o dall'effettuazione del monodose J&J: chi ha effettuato la prima dose di vaccino dal 18 agosto in poi rischia di presentarsi a scuola il 1° settembre con Green Pass non valido e dovrà sottoporsi a tampone.

### **Certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19**

Con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il Ministero della Salute ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono in maniera permanente o temporanea controindicata.

La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e, nelle more dell'adozione delle disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 105/2021, ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

Si fa presente inoltre che il citato Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111 prevede che nell'anno scolastico 2021/2022 l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado si svolga in presenza. La misura è derogabile con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome esclusivamente nelle zone arancioni e rosse, solo in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità e per singole istituzioni scolastiche o per quelle presenti in specifiche aree territoriali.

Restano vigenti anche le misure di prevenzione del rischio Sars-Cov2, indicate dal CTS, già in atto nel corrente anno scolastico, in particolare mantenere il distanziamento fisico e indossare le mascherine nei locali chiusi. Queste ultime non dovranno essere indossate dai bambini di età inferiore ai sei anni e dai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso di questi dispositivi.

È confermata l'impossibilità di accedere o permanere nei locali scolastici in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea che supera i 37,5°.

Sul sito web dell' I.C. di Caselle <http://www.iccasellelorinese.it/> sono consultabili tutte le più recenti disposizioni ministeriali e governative.

Si auspica la totale adesione del personale alla campagna vaccinale, quale dovere civico a garanzia di un sereno e proficuo avvio di nuovo anno scolastico 2021/22.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Giuseppa Muscato

*(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)*